



COMUNE DI ALSENO

Provincia di Piacenza

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N° 63 del 28/12/2019

OGGETTO: IMU - TASI E TASSA RIFIUTI. DETERMINAZIONE ALIQUOTE E TARIFFE PER L'ANNO 2020.

L'anno duemiladiciannove addì ventotto del mese di Dicembre alle ore 11:30, nella Sala delle Adunanze, previa osservanza di tutte le modalità prescritte sono stati convocati a seduta, per oggi, i componenti del Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

Nome	Pres.	Assen.	Nome	Pres.	Assen.
ZUCCHI DAVIDE	X		ZAGARIA STEFANIA	X	
MARZOLINI ALBERTO		X	GHIZZONI PIETRO	X	
LOMMI EMILIANO		X	GASPARINI DANIELA	X	
CAMONI GIORGIA	X		MAGNANI SARA	X	
SGORBANI MARCO	X		DONETTI FRANCESCO	X	
GANDOLFI MARIANGELA	X		PELLIZZARI GIUSEPPE	X	
ROSI RENATO		X			

PRESENTI: 10

ASSENTI: 3

Risulta presente alla seduta l'Assessore esterno Contini Luigi

Partecipa il Segretario Comunale, a scavalco, Dott.ssa Schillaci Maria Rosa il quale provvede alla redazione del seguente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Geol. Davide Zucchi, nella sua qualità di Sindaco, ne assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento all'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: IMU - TASI E TASSA RIFIUTI. DETERMINAZIONE ALIQUOTE E TARIFFE PER L'ANNO 2020.

Relaziona il Sindaco riportando che alcuni Comuni hanno già deliberato l'approvazione del Bilancio di previsione disponendo degli aumenti tributari. Il Comune di Alseno invece intende confermare le aliquote in vigore anche per il 2020-2022.

L'assessore al bilancio Luigi Contini evidenzia che l'intendimento dell'Amministrazione è stato quello di approvare comunque il Bilancio triennale di previsione 2020-2022 entro il mese di dicembre 2019, pur in assenza della Legge finanziaria 2020, evitando così l'applicazione di vincoli di finanza pubblica e consentendo il normale avvio dell'attività gestionale. L'Amministrazione, continua Contini, si riserva comunque di valutare successivamente l'impatto che le eventuali modifiche contenute nella Legge finanziaria determineranno sul Bilancio.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l'art. 54 D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale *«le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»;*

RICHIAMATO, altresì, in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»;*

VISTO l'art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

VISTO il Disegno di Legge n. 1586 avente ad oggetto Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022, il quale:

- introduce all'art. 95 una nuova disciplina in materia di IMU prevedendo l'abolizione della IUC, ad eccezione delle disposizioni sulla tassa rifiuti TARI a decorrere dall'anno 2020, nonché l'unificazione IMU – TASI in un'unica imposta locale di cui viene puntualmente e facendo confluire la relativa normativa in un unico testo;
- l'effetto principale dell'approvanda disposizione è l'eliminazione della TASI e la previsione di una unica forma di prelievo patrimoniale immobiliare che ricalca in gran parte la disciplina IMU e, quindi, l'assetto anteriore alla legge di stabilità 2014;
- con il testo in esame al Parlamento si intende superare il complesso meccanismo di quantificazione dell'aliquota TASI, caratterizzato da un peculiare procedimento di interdipendenza con le aliquote dell'IMU;
- in linea generale, le aliquote vengono definite sommando le vigenti aliquote di IMU e TASI, lasciando quindi invariata la pressione fiscale;
- nulla prevede specificamente in ordine alla TARI in quanto l'art. 1 c. 527 della L. 205/2017 ha attribuito all'Arera – Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, alcune funzioni di regolazione di controllo in materia di ciclo dei rifiuti, tra cui anche la predisposizione dell'aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei

corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione a copertura dei costi di esercizio e di investimento, nonché l'approvazione delle tariffe definite dall'ente di governo dell'ATO per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento;

CONSIDERATO che Arera ha avviato la scorsa estate due distinti procedimenti, uno per la formazione di provvedimenti di regolazione tariffaria in materia di ciclo dei rifiuti e l'altro per la regolazione della qualità del servizio nel ciclo dei rifiuti, a conclusione dei quali ha approvato due distinte deliberazioni, rispettivamente la n. 443/2019 del 31.10.2019, relativa al metodo tariffario del servizio integrato di gestione dei rifiuti 2018/2021, da attuarsi a decorrere dall'anno 2020 e la n. 444 in pari data, contenente le disposizioni in materia di trasparenza del servizio integrato dei rifiuti urbani, che andrà in vigore dal 1^a gennaio 2021 per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti;

CONSIDERATO che l'immediata prevista entrata in vigore del nuovo MTR – Metodo Tariffario Servizio Integrato Gestione Rifiuti 2018/2021, che dovrebbe essere utilizzato per la stesura dei piani finanziari su cui fondare il calcolo delle tariffe tari 2020, risulta del tutto incompatibile con le regole attualmente vigenti in materia di approvazione dei bilanci di previsione dei comuni e in particolare:

- con l'art. 151 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. ove si prevede che gli enti locali approvino il bilancio entro il 31.12 dell'anno precedente;
- con l'art. 172 c. 1 lett. c) del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. ove si prevede che il documento sia necessariamente corredato dalle deliberazioni di approvazione delle aliquote e tariffe dei tributi comunali, che costituiscono allegato obbligatorio al bilancio;

in quanto sono ancora in corso i procedimenti descritti all'art. 6 della citata deliberazione Arera n. 443 del 31.10.2019 funzionali alla definitiva approvazione del Piano economico finanziario fondante la determinazione delle tariffe;

DATO ATTO che la tempistica attualmente prevista per dare esatta esecuzione alle previsioni contenute nelle deliberazioni Arera in tema di attuazione del nuovo MTR per la stesura dei Piani economico finanziari da parte dei singoli gestori risulta quindi incompatibile con le scadenze fissate per l'approvazione degli strumenti di programmazione finanziaria degli Enti Locali;

RILEVATO che, sulla base dell'art. 172 c. 1 lett. c) del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., in tema di allegati obbligatori alla delibera di approvazione del bilancio di previsione armonizzato, la deliberazione di approvazione delle tariffe della TARI presuppone comunque l'intervenuta approvazione del piano economico finanziario del servizio integrato dei rifiuti, come sancito dall'art. 1, comma 683 della L. 147/2013;

DATO ATTO che, nella oggettiva impossibilità di ottenere, nei tempi utili a rispettare il termine di scadenza per l'approvazione entro il 31 dicembre del bilancio di previsione 2020, il piano economico finanziario con cui determinare il costo del servizio del ciclo integrato dei rifiuti, che dovrà poi essere interamente coperto dalla relativa tariffa per l'anno 2020, allo scopo di ottemperare alle molteplici disposizioni normative sopra richiamate, si rende comunque necessario disporre di un costo validamente determinato cui riferirsi nella determinazione delle tariffe TARI per l'anno 2020;

RICHIAMATA al riguardo la propria precedente deliberazione n. 3 del 04.03.2019 dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano economico finanziario e determinate le tariffe per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati per l'anno 2019;

RITENUTO pertanto, all'esito di una lettura coordinata di tutte le disposizioni di legge sopra richiamate, nell'oggettiva indisponibilità di un piano economico finanziario del servizio integrato dei rifiuti redatto secondo il metodo MTR di cui alla deliberazione Arera n. 443 del 31.10.2019, di determinare provvisoriamente la tariffa TARI per l'anno 2020 sulla base dell'ultimo piano finanziario validamente formatosi e come sopra approvato, utilizzando pertanto tutte le variabili, i parametri, i coefficienti e quant'altro posto alla base della determinazione della tariffa TARI per l'anno 2019 di cui alla citata deliberazione n. 3/2019, riservandosi di intervenire successivamente sull'ammontare complessivo e sull'articolazione del tributo non appena acquisita la disponibilità del nuovo PEF;

RICHIAMATI

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 4 marzo 2019, propedeutica all'approvazione del bilancio di previsione 2019-2021, con la quale si confermano per l'anno 2019 le aliquote IMU e Tasi, delle esenzioni e delle detrazioni già in vigore per l'anno 2018;
- il vigente regolamento per la disciplina del tributo per i servizi indivisibili, approvato dal C.C. nella seduta del 29 settembre 2014 con atto n. 27;
- la delibera del Consiglio Comunale n. 34 del 29 settembre 2014 di determinazione delle aliquote IMU per l'anno 2014;
- la delibera del Consiglio Comunale n. 33 del 29 settembre 2014 di approvazione del regolamento dell'Imposta Unica Comunale per la componente IMU;

RITENUTO di confermare per l'anno 2020 le aliquote IMU attualmente in vigore;

STIMATO, in base alle proiezioni del servizio finanziario inserite nel bilancio di previsione, il gettito complessivo presunto dei tributi IMU e TASI, rispettivamente, in euro 1.072.500,00 e 267.500,00, fatte salve eventuali successive variazioni che lo Stato dovesse comunicare nell'ambito della ripartizione IMU e TASI tra stato ed enti locali, nonché in relazione al FSC;

RITENUTO di assicurare la copertura finanziaria delle spese correnti dei servizi indivisibili così come desunti dallo schema di bilancio di previsione per l'anno 2020, in corso di approvazione:

Anagrafe e stato civile	€ 99.013,50
Illuminazione pubblica	€ 150.000,00
Servizio biblioteca (parte)	€ 18.486,50
Totale	€ 267.500,00

RITENUTO per quanto sopra, allo scopo di finanziare i costi dei servizi indivisibili in precedenza richiamati e di garantire la loro corretta gestione ed il mantenimento dell'erogazione degli stessi, nonché la conservazione degli equilibri di bilancio, di confermare anche per l'anno 2020 le aliquote TASI attualmente in vigore per le fattispecie diverse dalle abitazioni principali e dalle altre fattispecie esonerate dal pagamento del tributi ai sensi della Legge n. 208/2015;

RITENUTO infine di confermare che, nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata o detenuta da soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, l'occupante o l'affittuario versi la TASI nella misura del 10% del tributo complessivamente dovuto e che il titolare del diritto reale sull'unità immobiliare corrisponda la restante parte;

VISTO l'art.13 del D.L.201/2011 e s.m.i., il quale:

- al comma 13 bis, stabilisce che, a decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione dell'imposta municipale propria devono essere inviate esclusivamente per via telematica per la pubblicazione sul sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs.360/98. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico;
- al comma 15, 15 bis stabilisce che

“15. A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021.

15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.”

VISTO il Decreto Ministeriale 13 dicembre 2019, *“Differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli enti locali dal 31 dicembre 2019 al 31 marzo 2020”* (GU Serie Generale n.295 del 17-12-2019) ;

RITENUTO, nel caso in cui l'emananda legge di bilancio 2020 disponga l'unificazione dei tributi oggetto della presente deliberazione, di riservarsi l'adozione, entro la suddetta data di approvazione del bilancio, di eventuali atti necessari alla definizione del nuovo tributo;

RICHIAMATI l'art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011 e l'art. 1, commi 676 e 683 della L. 27 dicembre 2013, n. 147 che prevedono che la deliberazione delle aliquote, detrazioni e tariffe delle diverse componenti della IUC sono di competenza del Consiglio comunale;

DATO ATTO che l'efficacia del presente provvedimento ha effetto dal 1° gennaio 2020;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

DATO ATTO che sulla presente proposta di deliberazione sono stati espressi i seguenti pareri favorevoli ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.lgs. n. 267/2000 e s.m., da ultimo modificato dall'art. 3 comma 1 lett. b) del D.L. n. 174/2012:

- del Responsabile del Servizio Economico Finanziario per quanto attiene la regolarità tecnica;
- del Responsabile del Servizio Economico Finanziario per quanto attiene la regolarità contabile;

CON VOTI unanimi e favorevoli, n° 10 resi in forma palese ai sensi di legge da n° 10 Consiglieri presenti, n° 10 Consiglieri votanti e n. 0 Consiglieri astenuti e n.0 contrari;

DELIBERA

- 1) **DI DICHIARARE** la premessa narrativa parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) **DI CONFERMARE**, per l'anno 2020, le seguenti aliquote per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale-componente IMU:
 - Abitazione principale classificate in categoria A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (massimo una per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7): 0,50%
 - Detrazioni per l'abitazione principale e pertinenze di legge € 200,00 per l'immobile destinato ad abitazione principale, comprensiva di una pertinenza per ciascuna delle tipologie catastali C2, C6, C7;
 - Altri Immobili: **0,86%**;
 - Terreni agricoli: **0,86%**;
- 3) **DI CONFERMARE** per l'annualità 2020 le aliquote da applicare al tributo per i servizi indivisibili (TASI) come di seguito indicate, confermando le aliquote in vigore nell'anno 2019:

A) ABITAZIONE PRINCIPALE

- ABITAZIONI PRINCIPALE (categorie catastali A/1,A/8,A/9) e relative pertinenze
Aliquota 1,0 per mille

B) ALTRI IMMOBILI

- ALTRI FABBRICATI (diversi da quelli dei punti precedenti ed esclusi D/10)
Aliquota 1,5 per mille

- FABBRICATI categoria catastale D10
Aliquota 0,5 per mille

- AREE EDIFICABILI
Aliquota 0,0 per mille

ESENZIONE TOTALE: fabbricati costruiti ed ultimati, destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

- 4) **DI CONFERMARE**, nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata o detenuta da soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, il versamento della TASI da parte dell'occupante o affittuario nella misura del 10% del tributo complessivamente dovuto, e la corresponsione della restante parte a carico del titolare del diritto reale sull'unità immobiliare;
- 5) **DI INDIVIDUARE**, per tutto quanto esposto in premessa narrativa come servizi indivisibili a cui si intende assicurare parte della copertura del costo mediante l'introito della TASI quelli indicati nella seguente tabella:

Anagrafe e stato civile	€ 99.013,50
Illuminazione pubblica	€ 150.000,00
Servizio biblioteca (parte)	€ 18.486,50
Totale	€ 267.500,00

- 6) **DI RISERVARSI**, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno necessarie, per effetto di norme statali in merito che dovessero essere successivamente emanate in materia, anche in virtù della proroga dei termini prevista dall'art. 95 del Disegno di Legge n. 1586 c/o il Senato della Repubblica – XVIII Legislatura per la definizione regolamentare e applicativa del nuovo tributo risultante dall'abolizione della TASI;

- 7) **DI CONFERMARE** in via provvisoria, per tutte le argomentazioni e motivazioni meglio espresse nella parte narrativa e da intendersi qui integralmente riportate, per l'anno 2020 l'assetto delle tariffe TARI 2019, riservandosi si intervenire successivamente sull'ammontare complessivo e sull'articolazione del tributo non appena acquisita la disponibilità del nuovo PEF;
- 8) **DI DARE ATTO**, che il piano finanziario e le tariffe TARI saranno approvate successivamente entro il termine di approvazione del bilancio, ovvero il diverso termine speciale fissato dalla norma;
- 9) **DI DEMANDARE** al Responsabile del Servizio Finanziario l'adozione di tutti i provvedimenti inerenti l'invio al Ministero dell'Economia e delle finanze, ai sensi dell'art. 13 commi 13bis e 15 del D.L. 201/2011, della presente deliberazione.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

RAVVISATA l'urgenza di provvedere in merito, al fine di poter celermente procedere nell'iter di approvazione del bilancio di previsione 2020-2022,

CON VOTI unanimi e favorevoli, n° 10 resi in forma palese ai sensi di legge da n° 10 Consiglieri presenti, n° 10 Consiglieri votanti e n. 0 Consiglieri astenuti e n. 0 contrari;

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134.4 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO
Geol. Davide Zucchi

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Schillaci Maria Rosa

(atto sottoscritto digitalmente)